

REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati siano soggetti ad autorizzazione.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che per i servizi occasionali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, è necessario un documento di controllo.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prescrive che i trasporti effettuati per conto proprio, definiti all'articolo 2, paragrafo 5, siano soggetti ad un regime di attestazione.
- (4) È opportuno stabilire le norme che disciplinano l'utilizzo dei documenti di controllo di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano servizi occasionali e dei punti delle coincidenze durante il viaggio.
- (5) È necessario uniformare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali.
- (6) Il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati deve essere compilato in forma di riepilogo mensile.
- (7) È necessario uniformare i formulari per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle informazioni statistiche relative al numero di autorizzazioni per servizi regolari nonché per trasporti di cabotaggio.
- (8) Per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus ⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 1073/2009, applicabile ai servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus.
- (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2121/98.
- (10) Gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti. Pertanto, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98, nei quali si dovrebbe specificare che essi tengono conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i trasporti su strada,

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 88.⁽²⁾ GUL 268 del 3.10.1998, pag. 10.